

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione del Decreto Delegato n. 131 del 7 agosto 2014 e sue successive modifiche e dell'art. 50 della Legge n. 94 del 7 agosto 2017 come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

DECRETO DELEGATO n. 131 del 7 agosto 2014

(RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI DALLO STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI A TITOLO DI RETTE, TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE)

così come modificato con

Legge n. 189 del 22 dicembre 2015

e Decreto Delegato n. 139 del 29 agosto 2024
(Ratifica Decreto Delegato n. 12 del 24 gennaio 2024).

ALTRE NORME

LEGGE 7 n. 94 del 7 agosto 2017 (Art. 50)

(VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144)

Decreto Delegato n. 131 del 7 agosto 2014

(RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI DALLO STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI A TITOLO DI RETTE, TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE)

Testo consolidato

Art. 1

(Gestione delle riscossioni dei crediti vantati dallo Stato e dagli Enti Pubblici)

1. Al fine di semplificare e rendere maggiormente efficienti ed efficaci i procedimenti di riscossione dei crediti, il Servizio di Esattoria Unica della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell'ambito della competenza relativa alla gestione delle riscossioni di tasse, imposte, tributi, sanzioni e di ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc. Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato prevista dall'articolo 2 della Legge 25 maggio 2004 n. 70, cura la gestione delle riscossioni di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato.
2. La gestione della riscossione dei crediti vantati dall'Ecc. Camera, dagli Enti e dalle Aziende Autonome dello Stato a titolo di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato nonché dei crediti derivanti da danni materiali, quantitativamente definiti, cagionati dal dipendente pubblico per un'infrazione che ha comportato la comminazione definitiva di una sanzione disciplinare ai sensi della Legge 21 ottobre 2022 n. 145, avviene secondo le modalità e procedure di cui alla Legge n. 70/2004 e successive modifiche.¹
3. Le Unità organizzative, i Dipartimenti, i Servizi, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato del Settore Pubblico Allargato, titolari dei crediti di cui al comma 2, sono considerati 'Uffici impositori' o 'Enti impositori' ai sensi della Legge n. 70/2004 e successive modifiche.
- 3 bis. Alla formazione del relativo ruolo per la riscossione dei crediti relativi a rette e tariffe di cui al precedente comma 2, non consegue l'esecuzione forzata qualora il debitore sia inoccupato, disoccupato o capofamiglia di famiglia monoreddito con o senza famigliari a carico, e che comunque abbia i requisiti di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato 29 dicembre 2008 n. 153 e successive modifiche.²

Art. 2

(Integrazione della Convenzione per l'esercizio del Servizio di esattoria)

1. Al fine di attivare la gestione della riscossione dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2 da parte del Servizio di Esattoria Unica della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Congresso di Stato, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato interessate provvedono a stipulare apposite Convenzioni o ad integrare quelle vigenti per l'esercizio del Servizio di esattoria, a mente dell'articolo 7 della Legge n. 70/2004.

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli Uffici o Enti impositori formano il ruolo dei debitori e delle somme da essi dovute ai fini del procedimento di riscossione, anche per tutte le situazioni già pendenti alla data del presente decreto delegato.
2. Per i debitori nei cui confronti sia già stata accordata una dilazione di pagamento del debito, gli Uffici o Enti impositori non procedono alla formazione del relativo ruolo. Il mancato pagamento di una sola rata del piano di rientro comporta l'immediata iscrizione a ruolo.

¹ Comma modificato dal VI co. dell'art. 23 del Decreto Delegato n. 139 del 29 agosto 2024.

² Comma introdotto dall'art. 65 della Legge n. 189 del 22 dicembre 2015.

ALTRE NORME

Legge n. 94 del 7 agosto 2017 (Art. 50)

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E MODIFICHE ALLA
LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144**

Art. 50

*(Riscossione dei crediti vantati dall'Ecc.ma Camera, dagli Enti e dalle Aziende Autonome dello Stato
secondo la Legge n. 70/2004 e successive modifiche)*

1. Le tipologie di crediti di spettanza dell'Ecc.ma Camera, delle Aziende Autonome dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato individuate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Delegato 7 agosto 2014 n. 131, possono essere integrate dal Congresso di Stato con proprio regolamento.